

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ARENZANO E LA SCUOLA D'INFANZIA

PARITARIA DENOMINATA “GESU’ BAMBINO” PER L’ANNO 2020. Rep.

67/2020

L’anno duemilaventi nel giorno trenta del mese di ottobre in Arenzano e nella residenza municipale sita in Via Sauli Pallavicino n. 39

tra

Il Comune di Arenzano con sede amministrativa in Arenzano - Via Sauli Pallavicino 39 - codice fiscale 00449500107 rappresentato ai fini della stipula della presente convenzione dalla **dott.ssa Guastavino Cristiana**, Responsabile dell’Area “Servizi ai cittadini e Promozione della città Servizi Generali ” e quindi in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale in forza del Provvedimento Sindacale n. 25 del

22/05/2019

e dall’altra

con la Scuola d’Infanzia Paritaria “Gesù Bambino” - della Parrocchia dei Santi Nazario e Celso - con sede in Arenzano - Via Terralba n. 103 - codice fiscale 80016890107 - partita Iva 01411730995 - rappresentata ai fini della stipula della presente convenzione da **Giorgio Noli**, in qualità di legale rappresentante, nato a Genova il 23 settembre 1952 e residente in Arenzano - Piazza Anselmo n. 2

PREMESSO

- che la Scuola Materna è stata istituita nel 1964 per iniziativa della Parrocchia e affidata inizialmente in gestione al Centro Italiano Femminile e successivamente, a partire dall’anno 2001, all’Associazione “Scuola Materna Gesù Bambino Onlus” ;

- che la suddetta scuola materna, ora scuola d’infanzia parificata, dall’anno 2003 è gestita direttamente dalla Parrocchia dei Santi Nazario e Celso, autorizzata a tale scopo con nulla osta della Curia Arcivescovile di Genova prot. n. AAM2003=74/187

UA - Parr. 71 – rilasciato in data 18/03/2003;

- che la suddetta Parrocchia è un Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.M.I. N. 431 del 15.11.1986, iscritto nel libro delle persone giuridiche del Tribunale di Genova al n. 386 del registro d'ordine a far data del 27/09/1986;

- che con decreto del Direttore Regionale prot. n. 3088/196 in data 05/06/2001 la scuola materna è stata riconosciuta scuola paritaria, ai sensi della Legge n. 62 in data 10 marzo 2000, a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001;

DATO ATTO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 142 in data 13/10/2020 è stato dato l'indirizzo al responsabile di area "Servizi ai cittadini e Promozione della città/Servizi Generali" di procedere all'approvazione di una bozza di convenzione per il funzionamento delle scuole d'infanzia parificate presenti sul territorio con l'assegnazione di un contributo stabilito in € 13.234,74 per l'anno 2020;

- che con determinazione del responsabile dell'area Servizi ai cittadini e Promozione della città" n. 943 in data 19/10/2020 è stata approvata la convenzione con la scuola d'infanzia paritaria "Gesù Bambino" di Arenzano che prevede per il suo funzionamento un contributo comunale per l'anno 2020;

si stipula e si conviene quanto segue

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola l'intervento del Comune di Arenzano nella gestione della Scuola d'Infanzia paritaria "Gesù Bambino" e pone le condizioni ed i vincoli che la suddetta è tenuta ad osservare al fine di accedere al finanziamento comunale per la gestione ed il funzionamento della struttura per l'anno 2020.

La scuola dell'infanzia è gestita presso i locali, idonei al funzionamento secondo le disposizioni di legge, ubicati nel fabbricato in Via Terralba n. 103 di proprietà della Parrocchia dei Santi Nazario e Celso.

Art. 2 - FINALITA' DELL'INTERVENTO DEL COMUNE

La partecipazione comunale ai costi di gestione della struttura parificata è motivata in primo luogo dalla considerazione che essa svolge un pubblico servizio alla collettività presente nel territorio del Comune di Arenzano ed è essenzialmente finalizzata:

- a) a realizzare gli orientamenti educativi di cui alle norme vigenti, mantenendo la libertà di insegnamento ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione;
- b) ad attuare un POF conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
- c) a favorire la frequenza del maggior numero possibile di bambini alla Scuola d'Infanzia in considerazione dell'importanza crescente che essa, pur non essendo considerata Scuola dell'obbligo, ha assunto un ruolo particolare nell'agevolare la socializzazione e nello stimolare l'apprendimento dei bambini;
- d) ad affermare i principi del pluralismo e della libertà di educazione;
- e) a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano l'emarginazione precoce di gruppi di soggetti. Tutti i bambini vengono accettati senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione favorendo, in particolare, l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio economico culturale, che compiono l'età di tre anni entro l'anno solare e comunque come previsto sulla normativa in materia;
- f) a riconoscere il diritto dei bambini portatori di handicap ad essere ammessi alla frequenza scolastica, con adeguati progetti di inserimento previe intese tra la scuola, il Comune e l'ASL..

Art. 3 - FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA D'INFANZIA

La Scuola d'infanzia in relazione alla gestione e funzionamento della struttura per l'anno 2020 è tenuta all'accettazione ed al rispetto delle seguenti clausole:

- 1) essere in possesso delle autorizzazioni necessarie all'esercizio rilasciate dalle competenti autorità del Settore Pubblica Istruzione statale e comunale;
- 2) disporre di un regolamento aggiornato secondo le nuove disposizioni in materia di

diritto allo studio nelle scuole paritarie come indicato nel "Piano Regionale per il

Diritto allo studio del Sistema Scolastico e Formativo anni 2011/2013 relativo al

funzionamento della struttura nel quale vengono chiaramente sanciti:

a) il principio del pluralismo nell'insegnamento;

b) il perseguimento ulteriore di tutti i miglioramenti organizzativi;

c) la presenza di personale insegnante e non docente di numero complessivo

adeguato agli standard ministeriali relativi ai servizi erogati. Il personale docente ed

ausiliario dovrà essere in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico

ricoperto. In particolare il personale insegnante dovrà essere provvisto di titolo di

studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali

o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali ai sensi della legge n. 239/91. Al

personale assunto e dipendente verrà applicato il contratto nazionale di lavoro

stipulato tra i Sindacati Scuola confederali e la FISM o altro Ente ammesso alla

contrattazione nazionale dal Ministero della Pubblica Istruzione. La Scuola assicura

nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente un monte ore annuale per la

programmazione educativo - didattica, la gestione collegiale della scuola e

l'aggiornamento professionale;

d) la presenza di un numero di iscritti per ciascuna sezione non inferiore a 18 e non

superiore a 30 bambini, come previsto dalla vigente normativa;

e) l'obbligo di ammettere alla frequenza bambini portatori di handicap che ne

facciano richiesta ed in quest'ottica di tendere alla limitazione delle barriere

architettoniche che pongono ostacoli agli spostamenti nei locali della struttura dei

soggetti svantaggiati;

f)

il costante adeguamento dei programmi didattici alle linee generali previste dai

Programmi Ministeriali per la Scuola d'infanzia statale, la programmazione didattica

dovrà essere verificata periodicamente dal Dirigente Scolastico e di essa dovrà

essere inviata documentazione al Responsabile di Area “Servizi alla Persona” del

Comune di Arenzano;

g) la data d'inizio e di termine dell'anno scolastico e l'orario giornaliero dovrà almeno

essere commisurato a quello della scuola dell'infanzia statale. In accordo con il

Comune potranno essere organizzati dei servizi integrativi ed estivi con articolazione

oraria più favorevole all'utenza;

h) l'obbligo di garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle tabelle

dietetiche previste dalla Normativa vigente regionale di cui alle linee di indirizzo per

la ristorazione scolastica della Regione Liguria approvate con Deliberazione della

Giunta Regionale n. 333/2015.

Art. 4 - PARTECIPAZIONE AI COSTI - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO

A tale scopo per l'anno 2020 viene assegnato un contributo finalizzato:

a) alla normale gestione e funzionamento della Scuola d'Infanzia in riferimento alle

linee guida della precedente convenzione di cui si riafferma la validità sostanziale;

b) al contenimento delle rette di frequenza. Possono essere previste riduzioni nel

caso di assenze prolungate o in presenza di particolari condizioni socio economiche

segnalate anche dal Comune. Le rette sono stabilite dall'Ente gestore;

c) al mantenimento del livello qualitativo del servizio offerto dalle strutture medesime

in termini di figure di assistenza operanti (personale ausiliario in numero adeguato);

d) al perseguimento delle prestazioni pedagogiche sempre più in linea con i

programmi della Scuola d'Infanzia Statale, fermo restando quanto previsto dalla

legge n. 59 del 15.3.97 in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; e)

a favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione della Scuola, attraverso la

costituzione e la regolare attività in Organi Collegiali in analogia a quanto previsto dal

D.P.R. n. 416/74 e successive modificazioni.

Tale contributo viene stabilito tenuto conto del bilancio della Scuola d'Infanzia

paritaria ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 27 in data 30 luglio 2020.

Ai fini della determinazione relativa all'assegnazione del contributo, la Scuola d'Infanzia ha trasmesso copia del bilancio preventivo corredata da: numero delle sezioni attivate, numero degli iscritti e dei frequentanti, numero degli insegnanti e del personale ausiliario, orario di funzionamento della scuola, quote relative alle rette di frequenza/refezione/mantenimento posto, retta oraria per eventuale frequenza extra tempo, eventuali servizi integrativi ed estivi.

ART. 5 - MODALITA' PAGAMENTO CONTRIBUTO

Il pagamento del contributo 2020, stabilito in un importo pari ad € 13.234,74, verrà corrisposto entro il 31/12/2020 dietro presentazione del consuntivo comprensivo delle entrate e delle spese. Dovrà essere presentata dichiarazione assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta d'acconto. In caso di non assoggettabilità alla ritenuta d'acconto occorre indicare gli estremi di legge.

Art. 6 - ALTRE DISPOSIZIONI

Il legale rappresentante si impegna a produrre l'attestazione della titolarità della gestione e a rendere pubblici i bilanci che saranno pubblicati sul sito web del Comune di Arenzano nella sezione dedicata alla trasparenza. Inoltre il legale rappresentante si impegna a pubblicare sul proprio sito internet, entro il 28/02/2021, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 124/2017 - nei commi da 125 a 129 - tutte le informazioni relative al contributo ricevuto dal Comune di Arenzano. Tale inadempienza comporterà l'obbligo di restituzione delle somme ricevute.

Art. 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata relativa alla gestione ed al funzionamento della struttura per l'anno 2020.

Art. 8 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese , imposte e tasse inerenti la stipula della presente convenzione, quali quelle eventuali di quietanza, di diritti fissi, di segreteria, di scritturazione e di carta bollata, saranno a carico della Scuola d'infanzia di Arenzano. Per quanto riguarda la ritenuta d'acconto si va rinvio alle norme e disposizioni di legge in materia.

Art. 9 - RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente contemplato nei precedenti articoli, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in vigore aventi attinenza con i servizi oggetto della presente convenzione. Alla convenzione viene attribuito il valore di € 13.234,74 al lordo della ritenuta d'acconto del 4 % per l'anno 2020.

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Scuola d'Infanzia paritaria "Gesù bambino"

Servizi alla Persona

Giorgio Noli

Cristiana Guastavino